

COMUNE DI REZZATO

PROVINCIA DI BRESCIA

REP. N.

CONTRATTO DI COMODATO D'USO

(Codice Civile, art.1803)

L'anno duemila....., addì del mese di, in
Rezzato e nella residenza comunale – Piazza Vantini 21, con la presente
scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, redatta in duplice
esemplare, tra i signori:

1., nat... a (...) il, responsabile
del settore Amministrativo del Comune di Rezzato, come da decreto
sindacale n. del, domiciliat... per la carica presso la sede
comunale, quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e
nell'interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta, C.F. e P.I.
00634160170, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamato per brevità
“comodante”.

2., nat... a (...) il, che interviene
nel presente atto in qualità di della avente
sede in – C.F., quale
dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della
..... che rappresenta, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamato per
brevità “comodatario”.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto e finalità

La presente scrittura ha la finalità di definire le modalità con le quali le parti si
accordano, mediante concessione di comodato ex art. 1803 e seguenti del

Codice Civile, per la celebrazione di matrimoni e costituzione di unioni civili in locali e/o pertinenze funzionali all'immobile denominato e posto in mediante l'istituzione di un separato Ufficio di Stato Civile.

Articolo 2 - Descrizione dei locali/ambienti concessi in comodato

Per l'istituzione di un distaccato Ufficio di Stato Civile il proprietario concede in comodato d'uso al Comune che accetta, gli ambienti dell'immobile contraddistinto catastalmente al NCT, foglio n. mappale n. del Comune di Rezzato, evidenziati nella planimetria allegata alla presente scrittura.

Articolo 3 - Destinazione d'uso

Gli ambienti oggetto di comodato d'uso gratuito dovranno essere utilizzati esclusivamente dal Comune per la celebrazione di matrimoni e costituzione di unioni civili.

Il Comune provvederà ad istituire l'Ufficio di Stato Civile distaccato e pertanto detto "luogo" è da ritenersi ad ogni effetto "Casa Comunale".

Articolo 4 – Condizioni e rimborsi spese

Nessun corrispettivo o rimborso è richiesto al Comune per l'uso del locale/spazio concesso per la sola celebrazione dei matrimoni e costituzione di unioni civili.

Articolo 5 - Allestimento della sala e/o ambienti

Per ogni celebrazione di matrimonio e costituzione di unione civile il comodante dovrà garantire un adeguato allestimento, comprendente almeno:

- un tavolo di caratteristiche e dimensioni adeguate alla sottoscrizione di atto pubblico;

– quattro sedie/poltroncine, per i nubendi/parti e i testimoni;

– una sedia/poltroncina per l'Ufficiale di Stato Civile;

– bandiere Italiana e dell'Unione Europea.

A discrezione potranno essere allestite altre sedute a disposizione dei convenuti e addobbi.

Nel corso del rito, il luogo è ad ogni effetto "Ufficio di Stato Civile" e pertanto non potranno essere consentite attività incongruenti o lesive del decoro.

Articolo 6 - Accessibilità del luogo di celebrazione

Nel rispetto dell'art. 106 del Codice Civile la cerimonia deve essere celebrata in luogo aperto al pubblico; pertanto, deve essere garantito a chiunque libero accesso all'Ufficio di Stato Civile. Il proprietario della residenza dovrà adottare le misure necessarie affinché non vi siano impedimenti per l'ingresso e la permanenza nel luogo di celebrazione.

Articolo 7 - Responsabilità ed obbligazioni del Comune

In relazione all'uso per il quale è concesso il comodato d'uso, il Comune non assume alcun obbligo circa la custodia, la conservazione, il deterioramento e le spese necessarie all'uso, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o da terzi o per infortuni.

Tali responsabilità ed eventuali spese relative, rimangono ad esclusivo carico del comodante.

Articolo 8 - Responsabilità ed obbligazioni del comodante

Il comodante è tenuto a garantire adeguate condizioni di sicurezza degli impianti/struttura, sia degli ambienti che dei luoghi di accesso. Il numero massimo di partecipanti dovrà essere adeguato alla sicurezza della struttura.

Al comodante compete l'onere di apertura, chiusura, allestimento e pulizia

della sala adibita alla cerimonia.

A carico dello stesso, sono le eventuali spese ordinarie e straordinarie sostenute per il godimento dell'immobile. A carico del bilancio comunale non grava alcun onere derivante dalla stipula del presente atto.

Articolo 9 - Durata

La presente scrittura avrà la durata di un 5 (cinque) anni dalla data di sottoscrizione.

Nell'arco temporale sopra indicato l'effettivo comodato d'uso gratuito si attiverà di volta in volta per i giorni ed orari necessari all'espletamento delle attività relative alle cerimonie.

Articolo 10 – Orari per le celebrazioni

Le cerimonie di cittadini residenti e non, che ne facciano richiesta vengono celebrati nelle strutture individuate come Uffici separati di Stato Civile, nei seguenti orari e fasce orarie:

– giorno_____ dalle ore__alle ore____; *(indicare i giorni della settimana e la fascia oraria di messa a disposizione)*

Articolo 11 – Modifica

A pena di nullità, ogni modifica alla presente scrittura può aver luogo e può essere prevista solo con atto scritto, debitamente sottoscritto da entrambe le parti.

Articolo 12 - Avvio e decadenza

Successivamente alla sottoscrizione del presente atto sarà provveduto, con delibera di Giunta Comunale, all'istituzione di separato Ufficio di Stato Civile, come previsto dall'art. 3 del D.P.R. n.396/2000 e fatta salva l'autorizzazione prefettizia.

L'avvio delle celebrazioni è subordinato all'esecutività degli atti ed al completamento degli adempimenti preparatori necessari.

E' facoltà delle parti recedere dagli accordi di cui al presente comodato con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo pec con preavviso di almeno 90 giorni.

Articolo 13 - Controversie

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile in materia di comodato (art. 1803 e seguenti).

Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro di Brescia.

Art. 14 – Trattamento dati

Con la sottoscrizione del presente contratto, il comodante consente il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 (GDPR).

Art. 15 – Spese contrattuali e registrazione

Le spese di stipulazione del presente contratto e quelle conseguenti sono per intero a carico del comodatario.

Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione a tassa fissa, ai sensi dell'art. 5 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente contratto è stato letto alle parti che lo dichiarano pienamente conforme alle loro volontà e in conferma di ciò lo sottoscrivono come in appresso.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMODANTE

IL COMODATARIO

(.....)

(.....)